

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

(64<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (277) (D'iniziativa dei deputati Vestri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 745, 750, 752, 753
AIMONI . . . . .	748, 751, 753
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	746, 747, 749, 750, 751, 752
BATTAGLIA . . . . .	747, 749, 750, 751
BISORI . . . . .	746, 748, 750, 751, 752
CHABOD . . . . .	746
CREPELLANI . . . . .	749
FABIANI . . . . .	746, 747, 748, 751
GIRAUDO, relatore . . . . .	745, 750, 751, 752
JODICE . . . . .	750
PALUMBO . . . . .	752
PETRONE . . . . .	753
PREZIOSI . . . . .	747, 753

« Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica » (1777) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 742, 744
AIMONI . . . . .	744
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	744
BATTAGLIA . . . . .	743
BISORI . . . . .	743
BONAFINI . . . . .	744
GIRAUDO, relatore . . . . .	742, 743, 744

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, Crespellani, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pa-

*lumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Amadei e Ceccherini e per il turismo e lo spettacolo Sarti.*

**P R E Z I O S I**, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica » (1777) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, comunicandoci che non avrebbe potuto essere presente alla seduta odierna, ha anticipato le sue dichiarazioni sul disegno di legge, sul quale si è espresso favorevolmente.

Si tratta d'altronde di materia assai semplice, come ci dirà ora il relatore, ed in merito alla quale ritengo non possano sorgere complicazioni.

**G I R A U D O**, *relatore*. Il disegno di legge risponde ad un'esigenza che i colleghi, ritengo, siano tutti concordi nel riconoscere giusta; l'esigenza, cioè — propria dello Stato, dei vari enti pubblici, nonchè dello stesso mondo della ricerca e dello studio dei fatti economici e di quelli demografici interessanti la vita della popolazione nel suo insieme, oltre che nelle sue specificazioni — di una distribuzione territoriale e di un decentramento di attività.

Penso che nessuno metta in dubbio l'importanza dell'Istituto centrale di statistica, regolato dalla legge 27 maggio 1929, numero 1285, e che nessuno possa negare la

necessità di articolarlo oggi in uffici periferici a carattere regionale. Esso constava, fino ad oggi, di un solo Ufficio centrale, di una organizzazione a carattere centrale, onde per tutte le informazioni di cui aveva necessità doveva servirsi di vari Uffici provinciali, dalle Prefetture, agli Ispettorati dell'agricoltura, agli Uffici doganali e giudiziari; e, in particolare, doveva far ricorso agli Uffici provinciali di statistica, funzionanti presso le Camere di commercio.

Ora il Governo ha ritenuto, e credo a ragione, che queste attività di ricerca vadano vigilate, coordinate, indirizzate secondo criteri precisi, ad evitare ogni errore, data anche la grande quantità di argomenti che si sono via via andati rivelando meritevoli di ricerca statistica, ed ha pertanto presentato il presente disegno di legge. Questo, nel testo originario, era composto di tre articoli: nel primo era prevista l'istituzione di uffici di corrispondenza regionale o interregionale; nel secondo si faceva riferimento al personale che avrebbe dovuto essere destinato ai suddetti uffici; nel terzo si dava agli uffici medesimi la possibilità di sostituirsi ad altri uffici statali periferici esercitanti attualmente la ricerca in questione, qualora si accertassero da parte di questi ultimi violazioni di leggi o di regolamenti in materia statistica o inosservanza di norme tecniche diramate appunto dall'Istituto centrale di statistica.

Nel testo approvato dalla Camera e da essa trasmessoci, l'articolo 3 è stato soppresso. L'articolo 1 ripete sostanzialmente il contenuto di quello originario, accentuando il carattere facoltativo dell'istituzione degli uffici di corrispondenza; mentre all'articolo 2 è stato soppresso il secondo comma, per il quale l'ISTAT avrebbe potuto avvalersi anche del servizio ispettivo delle Prefetture, lasciando immutato quanto si riferisce al personale, e cioè il riferimento alla tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica. Si tratta di trenta direttori di divisione o direttori di sezione; di dieci primi revisori o revisori, della carriera di concetto; di dieci ufficiali di statistica, del-

la carriera esecutiva; e di venti uscieri o inservienti, della carriera ausiliaria.

Ci si chiederà forse perchè è stato previsto un così gran numero di uscieri ed inservienti in rapporto al personale della carriera esecutiva; ma io credo di poter chiarire, al riguardo, che si tratta non solo di un lavoro di ricerca, di carattere intellettuale, ma anche di un lavoro manuale, quale l'andare a ritirare, od a consegnare, documenti e via dicendo, per cui è necessario avere a disposizione personale ausiliario in notevole quantità.

Anche la Commissione finanze e tesoro si è espressa favorevolmente in merito al provvedimento. Credo quindi che non possano esservi ostacoli alla sua approvazione. Sono profondamente convinto, anche in considerazione di quanto detto ieri a proposito dei controlli, che uno degli elementi fondamentali della nostra vita nazionale, anche in funzione della programmazione, sia costituito dalle informazioni statistiche; per cui ritengo che tutto quanto si può fare in questo campo vada senz'altro considerato con la massima attenzione.

**BATTAGLIA**. Debbo manifestare la mia perplessità in merito al parere della Commissione finanze e tesoro. Tale parere è infatti così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1777, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento »; ma, a mio avviso, la Commissione medesima non ha affatto indagato se il provvedimento possa o no comportare un aumento di spesa per l'Istituto centrale di statistica. Ora, che per quest'ultimo vi debba essere un aggravio economico, secondo me, è indubbio. Si tratta infatti di dislocare uffici, il che non può essere fatto soltanto a parole, ma presume un affitto di locali, un acquisto di mobili e di macchine calcolatrici, un'assunzione di inservienti e via dicendo; e ciò non può non comportare spese notevoli.

Con quali fondi vi si farà allora fronte? Ha esaminato la 5ª Commissione il dise-

gno di legge sotto questo profilo? A me sembra senz'altro che non l'abbia fatto.

**BISORI**. Non credo sia dato a noi sindacare se la Commissione finanze e tesoro approfondisca congruamente o meno l'esame delle questioni che le sono sottoposte. A mio avviso, in quella sede si è presumibilmente ritenuto che il personale verrebbe prelevato da quello già in servizio al centro; che per le spese di installazioni alla periferia vi sarebbe un contrappeso costituito dai risparmi che al centro l'applicazione del provvedimento permetterebbe all'Istituto, e che oltretutto, col decongestionamento del centro, molti mobili e molte macchine potrebbero essere trasportati alla periferia. Tutto considerato, io penso che la Commissione finanze e tesoro abbia ritenuto che, se pur vi sarà qualche aumento di spesa, questo sarà di così scarso rilievo da poter essere fronteggiato coi fondi per le spese generali già iscritti nel bilancio dell'ISTAT.

In conclusione, ogni critica alla Commissione finanze e tesoro è, a mio giudizio, inattendibile.

**GIRAUDO**, *relatore*. Nella relazione governativa unita al disegno di legge è detto che la spesa media per ogni ufficio sarà di circa 2 milioni, per un totale di 40 milioni; spesa che si potrà coprire con le economie che l'Istituto centrale di statistica realizzerà proprio attraverso la riduzione di uscite derivante dal decentramento. La relazione precisa infatti al riguardo: « È da ritenere che tale spesa sarà compensata dalle economie che gli istituendi uffici consentiranno di realizzare nella fase di revisione dei questionari delle rilevazioni (corrispondenza per rilievi, sopralluoghi, attività ispettiva svolta dal centro, eccetera) ».

**BATTAGLIA**. In seguito ai chiarimenti ricevuti ritiro l'eccezione pregiudiziale. Non posso tuttavia fare a meno di dichiararmi convinto che di qui a poco ci troveremo a discutere un disegno di legge per il finanziamento degli uffici periferici che oggi ci apprestiamo ad istituire.

**A I M O N I .** Debbo manifestare una preoccupazione in merito alla sistemazione del personale di cui parla l'articolo 2: vorrei cioè sapere quale sarà la collocazione della questione nel quadro delle discussioni attualmente in corso, tra le categorie interessate ed il Ministero per la riforma della pubblica Amministrazione, sui disegni di legge n. 1256 e n. 1521, già da noi esaminati in Commissione e in Aula. Non pregiudicherà questo articolo 2 quanto sta per essere concordato sulla sistemazione del personale in generale?

**B O N A F I N I .** Il giudizio politico che dobbiamo esprimere sul disegno di legge è il seguente. Il Parlamento da un biennio si interessa particolarmente a questo Istituto di statistica, proprio per il fatto che non è più concepibile un organo dello Stato il quale non sia in grado di avere simultaneamente, ed aggiornati, tutti i dati della vita economica, sociale e politica del Paese; inoltre, un disegno di legge tendente a far anticipare all'Istituto centrale di statistica l'ordinamento regionale, organizzandolo alla periferia, in vista di quello che sarà domani il rapporto tra politica nazionale e politica regionale, mi sembra quanto mai opportuno.

Vorrei aggiungere che l'Istituto centrale di statistica, in questa sua fase di potenziamento, dovrà curare che soprattutto il Parlamento sia documentato convenientemente, e quindi posto in grado di esprimere un consapevole giudizio di merito in tutti i settori dell'attività nazionale. Non è infatti possibile programmare senza conoscere simultaneamente tutti i fenomeni sociali del Paese. Non entrerà quindi nel merito del provvedimento. Desidero solo aggiungere, per quanto riguarda il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione, che esso mi sembra quanto mai ovvio, trattando il disegno di legge di una dislocazione di personale già di ruolo.

**G I R A U D O , relatore.** Vorrei prima di tutto chiarire che le norme del disegno di legge non pregiudicano affatto quello che sarà l'ordinamento che tra breve daremo,

con una norma di carattere generale, a tutta l'Amministrazione dello Stato. Oltretutto, bisogna considerare che l'Istituto centrale di statistica ha un suo ordinamento autonomo, sia pure nell'ambito dell'Amministrazione medesima, dipendendo dalla Presidenza del Consiglio; per cui può anche darsi — non posso dirlo con sicurezza, non avendo ancora approfondito la materia — che il personale suddetto non rientri nella futura normativa di carattere generale, proprio per il suo carattere di autonomia.

**P R E S I D E N T E .** Sul disegno di legge, come ho ricordato all'inizio della seduta, si è già espresso favorevolmente il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Vorrei comunque pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di manifestarci il suo pensiero in proposito.

**A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno.** Non ho nulla da aggiungere a quanto ha dichiarato l'onorevole Ministro Bertinelli.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il Presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'annessa tabella:

*Tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.*

CARRIERA	QUALIFICA	NUMERO
DIRETTIVA . . . . .	Direttori di divisione o Direttori di sezione	30
CONCETTO . . . . .	Primi revisori o Revisori . . . . .	10
ESECUTIVA . . . . .	Ufficiali di statistica . . . . .	10
AUSILIARIA . . . . .	Uscieri o Inservienti . . . . .	20

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vestri ed altri: « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (277) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vestri, Lajolo, Viviani Luciana, Pagliarani, Serbandini, Alatri, Maulini, Grimaldi, Borsari, Mariconda, Pietrobono, Gambelli Fenili: « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**GIRAUDDO, relatore.** Onorevoli colleghi, il disegno di legge non richiede, a mio avviso, una relazione eccessivamente diffusa, anche perchè posso sin da ora comunicare che il Governo e tutte le organizzazioni sindacali interessate hanno raggiunto un accordo su di una nuova formulazione, di cui darò tra breve lettura e che penso potrà essere valutata favorevolmente dalla Commissione.

La sostanza del disegno di legge è la seguente. Con la legge 13 maggio 1961, numero 469, cioè con la legge base che regola la materia in esame, l'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fu portato da 3.123 a 8.000 unità. Ciò avvenne con l'immissione in ruolo di circa 2.000 giovani volontari temporanei, appartenenti ai Corpi provinciali dei vigili del fuoco; ma, in virtù dell'articolo 92 della legge stessa, il quale richiedeva un'anzianità di almeno due anni per l'ammissione agli esami di concorso, circa 500 giovani rimasero esclusi dall'immissione in ruolo suddetta.

Si tratta quindi oggi di riparare a tale situazione mediante un concorso per titoli, anzichè per esami; titoli che sono già elencati dall'articolo 21 della legge n. 469 del 1961.

Il disegno di legge pervenutoci dalla Camera constava di due articoli. Il secondo, però, relativo al trattamento di quiescenza dei vigili volontari temporanei, aveva incontrato l'opposizione della Commissione di finanza; in seguito, peraltro, si è constatato — ed il Ministero del tesoro l'ha confermato — che l'articolo sarebbe stato inutile, essendo il trattamento di quiescenza di tale personale già assicurato attraverso il versamento, affettuato alla Cassa per i dipendenti degli enti locali, dei fondi destinati alla quiescenza giacenti presso vari Istituti di previdenza.

Il nuovo testo concordato, di cui ho parlato dianzi, sarebbe dunque composto di un articolo unico, del seguente tenore:

« I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo alla stessa data, che alla data del bando di concorso abbiano superato i limiti d'età prescritti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

Infatti la difficoltà, alla quale si è pensato di ovviare mediante il concorso per titoli, sta nel fatto che gli interessati nel 1961 non avevano i due anni di anzianità richiesti, ed oggi hanno superato il limite d'età di 25 anni indicato dalla legge suddetta. Comunque, poichè anche quello per titoli è un concorso, nel testo che si propone è stato aggiunto il seguente comma:

« I vigili volontari che non conseguono l'idoneità in tale concorso per titoli cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria ».

Ora quest'ultima disposizione non pregiudica nulla, perchè è evidente che i suoi destinatari se sono in servizio hanno dovuto già essere ritenuti idonei.

F A B I A N I . Sono anch'io convinto che l'ultima disposizione dell'articolo letto dal relatore non voglia praticamente dir nulla, per il fatto che i vigili in servizio da tanto tempo sono evidentemente stati ammessi

al servizio stesso in quanto possedevano i titoli necessari, altrimenti non sarebbero entrati nel Corpo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la verità non è proprio così. Il disegno di legge va incontro ad un desiderio espresso da lungo tempo dai vigili del fuoco, consentendo loro l'immissione nei ruoli permanenti attraverso un concorso per titoli invece che per esami. Vi sono infatti vigili i quali avrebbero superato l'età per poter partecipare al concorso per esami, e che d'altra parte intendiamo immettere in ruolo, perchè si tratta di circa 500 posti che ritengo verranno tutti occupati; ma naturalmente la condizione per far ciò è quella che i titoli siano soddisfacenti, così come, se dovessimo indire un concorso per esami, chi non li superasse dovrebbe andarsene. Ora è evidente che tutti coloro i quali sono in servizio, salvo casi di manifesta indisciplina, saranno immessi in ruolo.

F A B I A N I . Allora lei mi dà ragione.

B I S O R I . Non si può indire un concorso per titoli e presumere che tutti lo vincano.

C H A B O D . Altrimenti non è più un concorso.

F A B I A N I . Ma si tratta di personale già in servizio da molti anni.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ora la loro posizione è precaria; dopo il concorso diverrà stabile.

F A B I A N I . Ma se il provvedimento ha lo scopo appunto di dare collocamento ad un personale oggi in posizione precaria, e se di contro vi fosse qualche vigile non idoneo al servizio, non si sarebbe dovuta attendere proprio l'occasione del concorso per licenziarlo: avrebbe dovuto essere stato già licenziato da tempo.

Insisto quindi nel dire che la disposizione del secondo comma non solo è superflua, ma può essere pericolosa per il personale

interessato, lasciando agli esaminatori una discrezionalità per la quale si potrebbe giungere ad operare una determinata selezione.

**P R E Z I O S I .** A me risulta, in maniera inequivocabile, che si opera una selezione rigorosissima per i vigili del fuoco i quali, avendo prestato servizio di leva, chiedono la riammissione in servizio temporaneo; selezione rigorosissima anche per i titoli dell'idoneità fisica e intellettuale a prestare un servizio che è temporaneo, è vero, ma a tutti gli effetti è uguale a quello prestato dai vigili in servizio permanente.

Sono pertanto d'accordo col collega Fabiani, anche perchè tra l'altro ritengo che la norma in questione darebbe modo alla Direzione generale o a certe Direzioni locali di liberarsi di taluni elementi, indesiderabili per tante ragioni. Abbiamo varato un gran numero di leggi grazie alle quali si è data sistemazione a dipendenti pubblici assunti a contratto o come straordinari; vogliamo mutare sistema proprio per i vigili del fuoco?

**A M A D E I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Col provvedimento si concede un'agevolazione tale agli interessati, che essi non hanno mosso alcuna obiezione al secondo comma del testo sostitutivo. D'altro canto, se l'Amministrazione avesse voluto usare il sistema dei due pesi e delle due misure, non avrebbe aspettato fino ad oggi.

**P R E Z I O S I .** Fino ad oggi non se n'è avuto il modo.

**F A B I A N I** I regolamenti concedono di licenziare quanti, in servizio provvisorio, non prestino buon servizio o non rispondano ai requisiti richiesti. Era dunque necessario aggiungere quella disposizione all'articolo?

**A M A D E I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ho l'impressione che voi pensiate a qualche altra cosa ...

**F A B I A N I .** Ritengo, e ne sono senz'altro convinto, che grazie al provvedimento in

esame, tutti i vigili oggi in servizio temporaneo verranno immessi in ruolo. La questione che ho sollevato è una questione di principio contro una norma che non è stata mai contenuta in alcuna legge, e che non vedo quindi la ragione di inserire proprio in un disegno di Legge riguardante i vigili del fuoco.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha affermato che se si fossero volute operare delle discriminazioni, lo si sarebbe potuto già fare in passato. Ma la differenza consiste nel fatto che oggi ciò avrebbe luogo in base ad una norma di legge, mentre in precedenza chi avesse voluto operare selezioni avrebbe dovuto farlo di propria iniziativa e assumendosi gravi responsabilità.

Perciò ritengo opportuno sostenere che chi non avrà superato il concorso, dovrà continuare a prestare un servizio temporaneo o, se dovrà essere licenziato, dovrà esserlo a termini di regolamento.

**B A T T A G L I A .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me e al senatore Palumbo non dà ombra il capoverso del nuovo testo, perchè, per quanto a nostro avviso sia superfluo, non è contraddittorio con gli scopi del provvedimento.

Dobbiamo invece denunciare una certa perplessità in ordine al primo comma del nuovo articolo proposto, che prevede la possibilità, da parte del Corpo dei vigili del fuoco di assumere ancora oggi dei vigili volontari in servizio temporaneo che abbiano già superato i limiti di età stabiliti. Tale comma infatti recita: « I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo alla stessa data, che alla data del bando di concorso abbiano superato i limiti di età prescritti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ». È evidente, pertanto, che, così come è congegnato il primo comma del nuovo testo, si schiude la possibilità per il Corpo dei vigili del fuoco di assumere, in via di ipotesi, ancora oggi e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, vigili volontari, che abbiano su-

perato i limiti di età prescritti e che quindi possano accedere al concorso per titoli.

Con ciò, contraddiremmo alle nostre stesse decisioni: di recente, infatti, abbiamo approvato una norma, poi divenuta legge, con la quale veniva interdetta qualsiasi assunzione, da parte dello Stato, senza preventivo concorso.

Mi permetterei quindi di suggerire l'introduzione, nel primo comma del nuovo articolo proposto di un termine, anteriore alla data di approvazione della già citata legge del 1965, preclusivo rispetto all'assunzione di nuovi elementi per chiamata diretta, per così dire.

A I M O N I . Concordo senz'altro con il rilievo del senatore Battaglia. Ritengo anche io pertanto che sarebbe opportuno introdurre nel comma in questione una specie di sbarramento, che impedisse il verificarsi di quanto paventato dall'onorevole collega, e quindi, ad esempio, anzichè « in servizio temporaneo alla stessa data », dire « in servizio temporaneo alla data del 30 giugno 1965 ».

Per quanto si riferisce poi al secondo comma del nuovo articolo unico, desidero rilevare che — a quanto mi risulta — non esiste alcuna legge relativa a concorsi che preveda una norma in base alla quale coloro i quali non abbiano raggiunto l'idoneità in un concorso debbano cessare dal servizio.

Invito, pertanto, il rappresentante del Governo ad accogliere il nostro suggerimento e a sopprimere tale secondo comma.

B I S O R I . Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il disegno di legge in esame è di iniziativa di deputati della sinistra. Sarebbe quindi lecito supporre che i senatori pure della sinistra lo vedessero di buon occhio. Meraviglia invece il fatto che il nuovo testo concordato fra le categorie interessate e il Ministero dell'interno — testo che indubbiamente aumenta le possibilità di assunzione per i vigili volontari in servizio temporaneo — trovi opposizione da parte dei senatori comunisti.

Si teme — è stato detto — la selezione, si teme il rigorismo eccessivo. Ma a mio parere, dal punto di vista dell'incolumità dei cittadini che i vigili del fuoco son chiamati a tutelare nelle calamità, c'è da compiacersi quando si rileva che i vigili son selezionati con rigore: devono infatti compiere ardui servizi, per i quali occorrono requisiti vari tutt'altro che comuni.

F A B I A N I . Ma nessuno ha mai fatto questioni di questo genere!

B I S O R I . Le ha fatte poc'anzi il senatore Preziosi.

F A B I A N I . Il senatore Preziosi ha fatto quelle osservazioni per dimostrare che non vi era alcun bisogno di un ulteriore rigore, data la severità della selezione effettuata.

B I S O R I . Nel caso in questione si tratta di un concorso per titoli ed i titoli evidentemente esigono un giudizio. Ora, noi non possiamo pretendere che tale giudizio sia sempre positivo: tanto varrebbe, se questo si volesse, stabilire che tutti i vigili volontari in servizio temporaneo divengono vigili permanenti: usare cioè lo sbrigativo sistema che, in altri tempi usò Carlo V quando disse: « *Estote caballeros todos, todos* »! Ma un simile sistema non mi parrebbe ammissibile ai giorni nostri, anche per rispetto ai principi della nostra Costituzione.

Può darsi che il secondo comma del nuovo testo proposto dal relatore sia superfluo, come ha rilevato il senatore Battaglia. Però — siccome *quod abundat non vitiat* — ritengo che questo comma possa esser mantenuto.

A I M O N I . Ma è automatica la cessazione dal servizio di coloro che non vincono il concorso!

F A B I A N I . Non vi sono precedenti al riguardo!

B I S O R I . La disposizione che andiamo ad approvare stabilisce che i posti di vi-



gile permanente disponibili sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari che sono in servizio temporaneo. Si tratta, quindi, evidentemente, di un concorso del tutto diverso da quelli ordinari. E sembra naturale che si preveda la cessazione dal servizio di coloro che non hanno i titoli necessari.

Per quanto si riferisce poi alla legge da noi approvata nel dicembre 1965 relativa al blocco delle assunzioni di straordinari, legge richiamata dal senatore Battaglia, non saprei dire, in questo momento, se i vigili volontari in servizio temporaneo di cui si tratta rientrano fra il personale a cui si riferisce quella legge o costituiscano un qualcosa di diverso dagli straordinari che quella legge vietava di assumere. Probabilmente il relatore Giraudo è in grado di precisarlo.

C R E S P E L L A N I . Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata dal senatore Battaglia, desidero far presente che, se esiste una disposizione di legge, che blocca le assunzioni senza concorso, è evidente che il personale di cui trattasi è già in servizio, è stato cioè assunto prima dell'entrata in vigore di quella legge, che mi sembra fosse del 1965.

Quindi, il pericolo che, in virtù del testo attuale del primo comma dell'articolo unico proposto dal relatore venga data la possibilità al Corpo dei vigili del fuoco di fare ulteriori assunzioni ponendo poi il nuovo personale in condizione di beneficiare del concorso previsto, appare del tutto inesistente.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per partecipare al concorso per titoli in questione occorrono diversi requisiti, fra cui quello di essere già in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della legge e di avere già superato i limiti di età prescritti per la ammissione ai concorsi per esami.

Peraltro, non è possibile assumere al momento attuale, come norma generale, un elemento che abbia già superato tali limiti di età.

B A T T A G L I A . Da quanto tempo esiste questa disposizione?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Da due o tre anni.

C R E S P E L L A N I . Per quanto si riferisce a questa prima preoccupazione dunque, ritengo che si possa stare assolutamente tranquilli.

In ordine, poi, al secondo comma devo rilevare che il provvedimento in esame non stabilisce, *sic et simpliciter*, che tutto il personale in servizio temporaneo è trasformato in personale di ruolo, ma adotta a questo scopo il sistema del concorso, per cui prevede in astratto — in concreto questo non si verificherà — che vi possano essere alcuni che entreranno nella relativa graduatoria ed altri che non vi entreranno. Ora, per quanto si riferisce a questi ultimi, effettivamente il secondo comma potrebbe apparire superfluo perchè è evidente che, non essendo entrati nella graduatoria, la loro situazione giuridica resterà quella di volontari in servizio temporaneo oltre i limiti di durata consentiti, il che comporterà comunque il licenziamento: tuttavia, a me sembra che, per evitare illusioni da parte di quei pochissimi eventuali esclusi, per fare in modo cioè che costoro sappiano che non vi è da fare affidamento su ulteriori trattenimenti in servizio, sia senz'altro opportuno mantenerlo.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'intero testo dell'articolo unico proposto dal senatore Giraudo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A me pare che il senatore Battaglia non si sia perfettamente reso conto della portata del provvedimento in discussione. L'originario testo del disegno di legge predisposto dai deputati Vestri, Lajolo ed altri, infatti, è stato da noi notevolmente migliorato.

B A T T A G L I A . Insisto soltanto nel dire che l'articolo unico, così come è stato proposto dal relatore, permetterà da parte del Corpo dei vigili del fuoco, fino a quan-

do la presente norma di legge non sarà entrata in vigore, l'assunzione di vigili volontari che abbiano superato il limite di età prescritto per l'ammissione ai concorsi.

Ed è a questo che ci opponiamo!

**A M A D E I**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma i vigili volontari in servizio temporaneo continueranno ad essere assunti sempre e comunque: peraltro, per l'immissione nei ruoli permanenti di coloro che verranno assunti oggi come temporanei vi sarà sempre un concorso per esami.

Un trattamento particolare è previsto soltanto per i vigili volontari in servizio temporaneo che alla data del bando di concorso abbiano superato i limiti di età prescritti.

**B I S O R I**. Il collega Battaglia cita quella legge senza esser sicuro che essa abroghi eventuali norme sul servizio antincendi dalle quali fosse prevista l'assunzione di vigili temporanei.

**B A T T A G L I A**. Penso che, in base all'emendamento che il relatore ci ha sottoposto, le cose potrebbero andare ben diversamente da come asserisce il rappresentante del Governo.

**P R E S I D E N T E**. Ascoltiamo allora il relatore.

**G I R A U D O**, *relatore*. Vorrei rivolgere un fraterno appello alla Commissione ed all'onorevole rappresentante del Governo perchè non ci si discosti dallo spirito e, soprattutto, dalle finalità del provvedimento. Noi stiamo infatti svolgendo una discussione in astratto; e da questo punto di vista i colleghi che hanno manifestato delle preoccupazioni non avrebbero tutti i torti, in quanto noi prevediamo un concorso per titoli, e non per esami, allo scopo di inserire in una determinata carriera dello Stato dei dipendenti; ma solo coloro i quali vinceranno tale concorso — si badi — avranno diritto ad essere immessi in ruolo!

D'altro canto, la situazione reale in cui ci muoviamo, onorevoli colleghi, è particolare e le finalità che hanno mosso i presentatori del disegno di legge sono ben precise. Vi sono molti vigili del fuoco temporanei che di fatto prestano servizio nel Corpo con tutte le garanzie che il regolamento prescrive: garanzie di idoneità fisica e di idoneità professionale. La loro situazione giuridica è però precaria, per cui essi, come tutti i lavoratori, desiderano conseguire uno *status* che consolidi la suddetta situazione di fatto.

**J O D I C E**. Di provvedimenti di questo tipo ne abbiamo emanati a decine, e per tutti i settori; mai, però, era stato previsto che i non vincitori di un concorso dovessero essere licenziati; mai era stata proposta una norma del genere, che da un lato mira a dare sistemazione giuridica e tranquillità di lavoro ad un personale che ha svolto una determinata attività e dall'altro schiude le porte della disoccupazione ad una parte di esso. Cerchiamo dunque di temperare una cosa e l'altra; non chiediamo l'assurdo, non chiediamo per coloro i quali non riuscissero eventualmente vincitori del concorso lo stesso trattamento previsto per i vincitori; chiediamo solo di non modificare la posizione attuale degli eventuali non vincitori, permettendo ad essi di continuare a prestare il servizio che attualmente prestano nel Corpo dei vigili del fuoco.

Facciamo ora il ragionamento opposto: se, cioè, il provvedimento non fosse stato proposto, quale sarebbe la situazione? Tutti gli interessati continuerebbero a prestare il servizio provvisorio, fino al raggiungimento dei limiti d'età, fino al momento in cui non fosse stata constatata la sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari. È quindi bene che i vigili del fuoco in questione, anche se non vincitori del concorso, non siano obbligatoriamente licenziati, ma possano continuare il servizio temporaneo prestato sinora.

Non pretendo di indicare al Governo la linea da seguire. Affermo, da parlamentare senza responsabilità di Governo, che non si può dire di no all'esigenza umana e socia-

le di una categoria di lavoratori che chiede solo di poter continuare a prestare il servizio sinora prestato, alle stesse condizioni.

**F A B I A N I**. Insisto sulla mia richiesta di soppressione. Sono d'accordo con il collega Battaglia, inoltre, sull'opportunità di porre un termine alla norma, per evitare un'interpretazione troppo estensiva di essa.

**G I R A U D O**, *relatore*. Per quanto si riferisce alla eventuale modifica da apportare al primo comma del nuovo testo in base ai suggerimenti del senatore Battaglia, mi rimetto alla decisione che in proposito riterrà di prendere l'onorevole Sottosegretario di Stato: anche a mio parere, comunque, non esiste al riguardo alcun pericolo. Come è stato rilevato dall'onorevole Amadei, infatti, è già rigorosamente osservato un limite d'età, per cui non è assolutamente possibile che oggi vengano assunti in servizio temporaneo coloro che hanno già superato quel limite.

Per quanto riguarda poi il secondo comma, devo dire che, dopo l'ampia discussione che si è svolta al riguardo, mi sono ulteriormente convinto dell'opportunità di mantenerlo: in primo luogo perchè, mentre il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento prevedeva un concorso per esami per diventare vigile permanente, il testo attuale prevede un concorso per titoli; in secondo luogo, perchè una cosa è l'idoneità fisica che sola era richiesta per i vigili volontari in servizio temporaneo e una altra cosa sono i titoli richiesti per i vigili in servizio permanente. Ora, appunto a questo proposito, desidero rilevare come da parte delle sinistre si sia sempre sostenuta la necessità di eliminare le situazioni anomale che danneggiavano un personale le cui prestazioni erano identiche a quelle del personale di ruolo, mentre la posizione giuridica era diversissima: non riesco quindi a comprendere per quale motivo i colleghi comunisti siano favorevoli alla soppressione di un comma che, appunto, vuole sanare definitivamente una situazione di irregolarità.

Il senatore Fabiani, infatti, sostiene che i vigili volontari, anche se non conse-

guissero l'idoneità, dovrebbero poter restare a svolgere il loro compito, sia pure in una posizione subordinata, con un trattamento inferiore.

Ora, è proprio a questo che noi ci opponiamo: in definitiva, o si tratta di vigili idonei ed in tal caso diventeranno vigili in servizio permanente o viceversa si tratta di vigili non idonei, ed in tal caso cesseranno dal servizio.

Pertanto, come relatore, mi dichiaro favorevole al mantenimento del secondo comma, il quale, anche se in linea di principio può apparire superfluo, tuttavia ha in questo caso un suo significato particolare.

**B I S O R I**. Mi limito ad osservare che persino dal titolo del disegno di legge — « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » — risulta in sostanza che tutti i vigili temporanei o diventano permanenti o, altrimenti, devono cessare dal servizio: il secondo comma, quindi, è senza altro opportuno. Anzi, a mio parere, la sua eventuale soppressione potrebbe creare degli equivoci.

**F A B I A N I**. Ma questo nessuno lo ha contestato.

**A I M O N I**. Il senatore Girauco ha portato un argomento indubbiamente giusto, sul quale concordo pienamente, e cioè che in questo caso anche se simile disposizione non è stata prevista in altri provvedimenti, il secondo comma può avere un suo significato particolare.

**A M A D E I**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poichè si tratta di una agevolazione del tutto particolare, è evidente che se si sopprimesse il secondo comma in questione — come ha già rilevato il senatore Bisori — si potrebbero creare pericolose confusioni.

**B I S O R I**. Faccio notare che nel testo dell'articolo unico, proposto dal relatore, non è specificato chiaramente di quali po-

sti si tratta: sarebbe quindi opportuno dire « I posti di vigile permanente... ».

**PALUMBO**. È esatto: bisogna specificare di quali posti si tratta.

**PRESIDENTE**. Si tratta dei posti di vigile permanente di cui alla tabella A allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469.

**BISORI**. Ho fatto questo rilievo perchè, se non si legge il titolo del provvedimento, non si riesce a comprendere dal contesto di che cosa si tratti.

Ad evitare qualsiasi dubbio, pertanto, proporrei di dire « I posti di vigile permanente... disponibili nel ruolo di cui alla tabella A allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti... ».

**PALUMBO**. Sarebbe preferibile: « I posti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano disponibili nel ruolo... ».

**PRESIDENTE**. Diciamo allora: « I posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella A allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo alla stessa data che, alla data del bando di concorso, abbiano già superato i limiti di età prescritti, per l'ammissione ai concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge sopra citata ».

Il senatore Battaglia ha proposto, peraltro di sostituire le parole « alla stessa data » con le altre « al 1° gennaio 1966 ».

**AMADEI**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per me tale limitazione è superflua; ma poichè il senatore Battaglia ha prospettato determinate possibilità, non ho nulla da obiettare. Mi rimetto comunque alla Commissione.

**PRESIDENTE**. Il secondo comma suonerebbe come segue: « I vigili volontari

che non conseguono l'idoneità in tale concorso per titoli cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria ».

**GIRAUDO**, *relatore*. Dichiaro di accettare la formulazione proposta dal senatore Battaglia per il primo comma.

**PRESIDENTE**. Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi a partecipare ai concorsi per esami ad allievo vigile permanente, a prescindere dal limite massimo di età stabilita dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con un nuovo testo; tale emendamento sostitutivo, nella sua formulazione definitiva, risultante dalle varie proposte dei senatori intervenuti nel dibattito, risulterebbe così formulato:

« I posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo al 1° gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso, abbiano già superato i limiti di età prescritti, per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

I vigili volontari che non conseguono la idoneità in tale concorso cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria ».

A I M O N I . A nome del mio Gruppo dichiaro di votare contro il secondo comma dell'articolo.

P R E Z I O S I . Sono anch'io contrario al secondo comma.

P E T R O N E . Ad ogni modo vorrei fosse chiarito che coloro i quali saranno dichiarati idonei, anche se non vincitori del concorso, resteranno in servizio.

P R E S I D E N T E . Mi sembra ovvio. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Art. 2.

Per il servizio reso dal personale volontario temporaneo, prima dell'inquadramento in ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano, ai fini del trattamento di quie-

scenza, le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, previa iscrizione dei volontari medesimi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dalla data di assunzione in servizio continuativo, ai sensi dell'articolo 33 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Il relatore propone di sopprimere l'intero articolo, per le ragioni già illustrate.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con gli emendamenti testè approvati e che, pertanto, risulta formato da un articolo unico.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari